

DELIBERAZIONE 17 MAGGIO 2018

283/2018/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM LIVORNO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1019^a riunione del 17 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, così come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo l’Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 93, della legge 124/17, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la disposizione di cui al precedente alinea non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo

che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 20 per cento;

- nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dalla medesima Autorità;
- la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 124/17, la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l’Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l’Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei

Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il medesimo allegato disciplini:
 - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
 - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17:
 - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
 - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
 - c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora non ricorrano le condizioni di cui al sopra citato articolo 3, comma 2, gli Enti locali possano richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai

regimi semplificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
 - l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche.
 - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
 - l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti
 - l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che le verifiche sono effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza

- prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l’Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;
- l’articolo 14, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l’*iter* procedurale di verifica da parte dell’Autorità comprenda i seguenti stadi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) *test* parametrico di congruità del VIR;ed eventualmente:
 - c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
 - d) analisi per indici;
 - e) verifica applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
 - f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
 - g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti;
 - l’articolo 15, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l’Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
 - l’articolo 15, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all’*iter* di verifica da parte dell’Autorità;
 - l’articolo 19, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l’Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell’ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
 - l’articolo 20, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e in assenza dell’attestazione di cui all’articolo 19 sopra citato, l’Autorità proceda:
 - a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all’idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:

- l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che i VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalla RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in data 19 dicembre 2016 il Comune di Livorno, stazione appaltante dell'Atem Livorno (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto;
- la stazione appaltante ha dichiarato nell'apposita sezione della maschera "Informazioni" della piattaforma informatica VIR-RAB, di aver applicato, per i suddetti Comuni, le Linee guida 7 aprile 2014;
- con comunicazione del 16 marzo 2017 (prot. Autorità 10295 di pari data), la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa in data 19 dicembre 2016 per i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto;
- in data 14 novembre 2017 la stazione appaltante ha provveduto, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione inerente i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto;
- con comunicazione del 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39050 di pari data), la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa in data 14 novembre 2017 per i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto;
- in data 21 dicembre 2017 la stazione appaltante ha provveduto, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione inerente i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto;
- con comunicazione del 21 febbraio 2018 (prot. Autorità 4977 di pari data), la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha segnalato alla stazione appaltante il permanere di alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa in data 21 dicembre 2017 per i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto;
- in data 17 aprile 2018 la stazione appaltante ha provveduto, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità

della documentazione inerente i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto;

- nella medesima data la stazione appaltante ha comunicato alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità di aver provveduto a recepire i rilievi avanzati dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità con comunicazione del 21 febbraio 2018 per i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto.

CONSIDERATO CHE:

- la stazione appaltante ha presentato alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità la richiesta motivata di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto, contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 17 aprile 2018 in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014, essendo stati recepiti da parte della stazione appaltante i rilievi avanzati dagli Uffici dell'Autorità circa le criticità dagli stessi riscontrate.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, i valori di VIR dei Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Collesalveti, San Vincenzo, Suvereto, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB dalla stazione appaltante dell'Atem Livorno in data 17 aprile 2018, essendo i valori di VIR per i sopra citati Comuni stati determinati in accordo alle previsioni di cui 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem

- Livorno;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni